

# Federazione Regionale Toscana Associazioni Antifasciste e della Resistenza

---

A.N.E.I. associazione nazionale ex internati  
A.N.E.D. associazione nazionale deportati politici nei campi nazisti  
A.N.P.I. associazione nazionale partigiani d'Italia  
A.N.P.P.I.A. associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti  
A.N.R.P.I. associazione nazionale reduci prigionia internamento  
A.P.C. associazione partigiani cristiani  
A.V.L. associazione volontari libertà Firenze  
A.T.V.L. associazione toscana volontari della libertà  
F.I.A.P. federazione italiana associazioni partigiane

## STATUTO

Costituita in Associazione  
(Notaro E. E. Agnoletti)  
Registrato in Firenze  
il 6 Aprile 1981  
n. 4079

Repertorio n° 13986 - Fascicolo n. 5430

# STATUTO

## Art. 1

LE ASSOCIAZIONI: « NAZIONALE EX INTERNATI », « NAZIONALE DEPORTATI POLITICI NEI CAMPI NAZISTI », « NAZIONALI PARTIGIANI D'ITALIA », « NAZIONALE PERSEGUITATI POLITICI ITALIANI ANTIFASCISTI », « PARTIGIANI CRISTIANI », « VOLONTARI LIBERTA' FIRENZE », « TOSCANA VOLONTARI LIBERTA' », « NAZIONALE REDUCI PRIGIONIA E INTERNAMENTI », « FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI PARTIGIANE ».

per decisione dei rispettivi Comitati Direttivi Provinciali e Regionali si uniscono in una FEDERAZIONE apartitica che assume la denominazione di FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DELLE ASSOCIAZIONI ANTIFASCISTE E DELLA RESISTENZA, la cui sede, pro tempore, è in Firenze - Palazzo Coppi - Via Buonarroti n. 13.

## Art. 2

Scopi della Federazione sono:

- a) l'affermazione degli ideali della Resistenza ed il rafforzamento della democrazia nello spirito della Costituzione repubblicana;
- b) la promozione di iniziative tendenti a valorizzare il patrimonio morale, di giustizia sociale, di pace tra i popoli e il progresso civile nel cui spirito è stata combattuta la Guerra di Liberazione;
- c) l'insegnamento diretto in particolare alle nuove generazioni, degli stessi ideali, con iniziative culturali e sociali in conformità con i principi della Costituzione repubblicana;
- d) la tutela morale e materiale dei protagonisti della Guerra di Liberazione attraverso opportune iniziative da realizzarsi direttamente o con la collaborazione di Enti pubblici e privati;
- e) l'iniziativa di proposte legislative e di provvedimenti amministrativi da sottoporre agli organi competenti, a livello nazionale, regionale e degli enti locali, per la realizzazione dei fini di cui al presente statuto.

## Art. 3

Organi direttivi della Federazione sono:

- a) il Consiglio Regionale formato da tre componenti per ciascuna delle associazioni aderenti, all'uopo designati;
- b) il Presidente del Consiglio Regionale e il Vice Presidente;
- c) il Segretario;
- d) il Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente rappresenta la Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed avrà il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione; potrà aprire o chiudere conti correnti, presentare istanze presso Enti Pubblici e privati, rilasciandone valida quietanza; in generale rappresentare la Federazione in sede nazionale e locale, convocare il Consiglio ed adempiere ai deliberati del Consiglio stesso.

Per il prelievo delle somme depositate a nome della Federazione occorre la firma del Presidente o la firma congiunta di due Consiglieri fra cui il Tesoriere.

Il Presidente potrà rilasciare procure per singoli atti o singole iniziative.

Gli stessi poteri spettano al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Regionale annualmente con il criterio della rotazione fra le associazioni Federate.

Il Consiglio Regionale ed il Collegio dei Revisori restano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Segretario ha il compito di coordinare l'attività della Federazione.

## Art. 4

La federazione provvederà ai suoi scopi con eventuali contributi da Enti pubblici e privati.

Il Consiglio Regionale potrà, in relazione alle eventuali disponibilità di bilancio, devolvere contributi finanziari alle Associazioni federate.

Ogni iniziativa e attività della Federazione deve essere decisa con voto unanime dalle Associazioni rappresentate nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

## Art. 5

Con la costituzione della Federazione ogni Associazione aderente conserva in pieno la propria autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale, per svolgere le proprie attività statutarie.